



Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G10033 del 25/07/2024

Proposta n. 27173 del 22/07/2024

Oggetto:

D.G.R. n. 502 del 04/07/2024. Programma Operativo Regionale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024. Procedure operative per la conduzione delle ispezioni.

Proponente:

Estensore	ESPOSITO NUNZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	ESPOSITO NUNZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	R. ALEANDRI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: D.G.R. n. 502 del 04/07/2024. Programma Operativo Regionale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024. Procedure operative per la conduzione delle ispezioni.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale", e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 4 dicembre 2023, n. 853 con cui è stato conferito al Dott. Roberto Aleandri l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione del 13 febbraio 2024, n. G01459 con il quale è stato definito l'attuale assetto organizzativo della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste;

VISTO l'atto di organizzazione n. G01641 del 18 febbraio 2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario regionale alla Dott.ssa Alessandra Bianchi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

VISTO il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento e del Consiglio del 11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e

che ha abrogato le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione del 3 marzo 2016 che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granoturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MON 810 (MON 00810-6);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante "Attuazione della Direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati";

VISTO il decreto legislativo del 21 marzo 2005, n. 70, recante "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati";

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183", recepito dalla Regione Lazio con la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14, "Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana";

VISTO il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.";

VISTO il decreto 8 maggio 2002 del Ministero della Salute recante "Istituzione nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario", che ha stabilito presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana l'attivazione del "Centro di referenza nazionale per la ricerca OGM";

VISTO il decreto 19 gennaio 2005 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera

agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato”;

VISTO il decreto 8 novembre 2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto il Ministro della Salute e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, “Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) n. 101 del 14 marzo 2024, che aggiorna il registro nazionale degli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM;

VISTO il “Programma Operativo Nazionale di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati per l'anno 2024”, che è stato oggetto di informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 9 novembre 2023 (Repertorio n. 256/CSR) ed è pubblicato sul sito istituzionale del MASE;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 6 novembre 2006, n. 15, concernente “Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati” e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'articolo 10, comma 2, come sostituito dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 che afferma: “L'ARSIAL, in accordo con le direzioni regionali competenti, sentito l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, predispone programmi pluriennali e annuali di vigilanza e controllo, anche ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati) ai fini, in particolare, della tutela della sicurezza alimentare, della salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM, avvalendosi per le necessarie attività di analisi e controllo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 502 del 04/07/2024, concernente “Decreto MATTM 8 novembre 2017. Approvazione del “Programma Operativo Regionale annuale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024”;

CONSIDERATO che il “Programma Operativo Regionale annuale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024” stabilisce che il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste provveda ad elaborare, in collaborazione con ARSIAL, e ad approvare con proprio atto le procedure operative per lo svolgimento delle attività di ispezione;

VISTO il documento “D.G.R. n. 502 del 04/07/2024 Programma Operativo Regionale annuale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024. Procedure operative” completo di allegati, elaborato con ARSIAL, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO necessario approvare il documento “D.G.R. n. 502 del 04/07/2024 Programma Operativo Regionale annuale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di

organismi geneticamente modificati. Anno 2024. Procedure operative” completo dei relativi allegati, come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

di approvare il documento “D.G.R. n. 502 del 04/07/2024 Programma Operativo Regionale annuale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. Anno 2024. Procedure operative”, completo dei relativi allegati, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito istituzionale.

Ricorrono le condizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del D.lgs. 33/2013.

Il Direttore regionale

Dott. Roberto Aleandri

Copia

D.G.R. N. 502 DEL 04/07/2024

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE ANNUALE PER
L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULL'EMISSIONE DELIBERATA
NELL'AMBIENTE DI ORGANISMI GENETICAMENTE
MODIFICATI. ANNO 2024**

PROCEDURE OPERATIVE

Copia

Sommario

ELENCO DEGLI ALLEGATI	3
PROTOCOLLI DI CAMPIONAMENTO	3
1. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	4
2. SOGGETTI PREPOSTI	4
2.1 Responsabile dell'attività	4
2.2 Ispettori	5
2.3 Laboratori di analisi incaricati	5
3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	5
3.1 Ambito di applicazione	5
3.2 Individuazione dei siti	6
3.3 Visita ispettiva	7
4. CAMPIONAMENTO	8
4.1 Protocolli di campionamento	8
4.2 Definizione dei campioni	10
4.3 Formazione dei campioni finali	11
5. ATTIVITÀ ANALITICA	12
5.1 Metodologie analitiche	12
5.2 Analisi di prima istanza	12
5.3 Analisi di revisione	13
6. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DIRITTI DELL'INTERESSATO	14
7. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	15
8. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE E PRIVACY	15

Copia

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Modulistica

- ALLEGATO 1 - Modello verbale d'ispezione fiori recisi
- ALLEGATO 2 - Modello verbale d'ispezione siti di stoccaggio
- ALLEGATO 3 - Modello verbale prelievo campione siti di stoccaggio
- ALLEGATO 4 - Comunicazione ispezione coltivazione mais
- ALLEGATO 5 - Modello verbale d'ispezione coltivazione mais
- ALLEGATO 6 - Modello verbale prelievo campione coltivazione mais
- ALLEGATO 7 - Comunicazione di invio campioni al laboratorio IZSLT
- ALLEGATO 8 – Procedimento sanzionatorio e diritti dell'interessato

PROTOCOLLI DI CAMPIONAMENTO

1. Protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia (https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2020.zip).
2. Protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia (https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2020.zip).
3. Protocollo di campionamento delle piante di mais in campo per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON 810 (https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2020.zip).

I. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

Le presenti “Procedure Operative”, di seguito Procedure, sono finalizzate ad uniformare lo svolgimento dell’attività di vigilanza definita nel Programma Operativo Regionale annuale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (POR-OGM 2024).

Il POR-OGM 2024 è stato stilato ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, come modificato dal d.lgs. 227/2016, e del D.M. 8/11/2017 concernente “Piano generale per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati”, in attuazione del Programma Operativo Nazionale per l’anno 2024 (PON-OGM 2024) per l’attività di vigilanza sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L’attività di vigilanza e controllo consiste nelle seguenti azioni:

- ✓ individuazione dei siti da controllare a seconda dell’ambito di attività di vigilanza (par. 3.2);
- ✓ visita ispettiva in loco con redazione dello specifico verbale d’ispezione ed eventuale campionamento da effettuare secondo i diversi protocolli, a seconda dell’ambito di attività (par. 3.1-4.1), con redazione del verbale di prelievo campioni di sementi e/o materiale vegetale da sottoporre a determinazione analitica presso il laboratorio incaricato per la ricerca di OGM;
- ✓ redazione degli atti amministrativi, sulla base degli elementi tecnici e di tutte le informazioni acquisite durante la visita ispettiva e del suo esito.

2. SOGGETTI PREPOSTI

2.1 Responsabile dell’attività

All’attuazione dell’attività di vigilanza prevista dal POR-OGM 2024 contribuiscono i seguenti enti e le seguenti strutture regionali:

- Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste che ha la funzione di coordinamento generale del POR-OGM annuale, gestisce le segnalazioni di accertamento ed eventuali procedure sanzionatorie di propria competenza ed è referente per la vigilanza relativa alle Attività II - OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE e, se avviate, anche per le Attività I e VI.
- Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi, effettua la vigilanza relativa all’Attività II - OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003 e gestisce le segnalazioni di accertamento ed eventuali procedure sanzionatorie di propria competenza.
- Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), che propone la documentazione di pianificazione, programmazione e procedurale da adottare ed individua i siti di controllo per le attività, escluse le attività avviate sulla base di allerta, è referente per la vigilanza dell’Attività IV e gestisce le segnalazioni di accertamento ed eventuali procedure sanzionatorie di propria competenza.
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana “M. Aleandri” (IZSLT) - Laboratorio di Ricerca e Controllo degli OGM, Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM (CROGM) è referente per l’attività analitica di propria competenza e collabora alla definizione delle procedure di campionamento e analisi.
- Istituto Superiore di Sanità quale laboratorio per le analisi di revisione, se richieste.

Sulla base delle procedure descritte di seguito, ciascun responsabile dell'attività garantisce l'attuazione dei principi di imparzialità, trasparenza ed obiettività dell'azione pubblica, sanciti dalla legge n. 241, del 7 agosto 1990 e s.m.i.

2.2 Ispettori

Le ispezioni saranno effettuate dagli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, nominati ed iscritti nel registro nazionale (D.M. n. 101 del 14 marzo 2024).

Gli ispettori si attengono alle presenti Procedure ed utilizzano la modulistica allegata, fermo restando la possibilità di proporre integrazioni e/o modifiche secondo necessità nel corso delle ispezioni.

Gli ispettori devono comunicare eventuali situazioni di conflitto di interesse prima dell'avvio dell'ispezione.

2.3 Laboratori di analisi incaricati

Il POR-OGM 2024, in attuazione del PON-OGM 2024, prevede che le analisi di controllo dei campioni prelevati siano eseguite da laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM).

Pertanto, per l'espletamento delle analisi di prima istanza, ci si avvale, sulla base di specifici accordi, dell'IZSLT, laboratorio di Ricerca e Controllo degli OGM e CROGM che provvederà, se necessario, ad omogeneizzare il campione globale dal quale verranno ricavate le seguenti aliquote:

1. analisi di prima istanza;
2. aliquota per titolare/delegato dell'azienda agricola;
3. analisi di revisione;
4. analisi di identità varietale;
5. aliquota di riserva;
6. aliquote di riserva per l'Autorità giudiziaria.

Per la presente annualità, l'esecuzione delle analisi è condotta sulla base dell'Accordo Quadro ARSIAL – IZSLT “per la ricerca scientifica finalizzata alla tutela della biodiversità autoctona di interesse agrario del Lazio di cui alla L.R. 15/2000 e per la tutela della sicurezza alimentare, salvaguardia delle produzioni agricole e della biodiversità dall'impiego di OGM” (Deliberazione CdA ARSIAL n. 19/RE del 03/03/2022 - Rep. ARSIAL n. 16 del 22/03/2022) e del successivo Accordo di Collaborazione di durata triennale 2022/2024 (Determina 736/RE del 12/09/2022 – Rep. ARSIAL n.51 del 20/09/2022).

Nel caso di analisi di revisione, il laboratorio a cui fare riferimento è l'Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, Rischio Chimico degli Alimenti, Viale Regina Elena, 299, 00161, Roma.

3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

3.1 Ambito di applicazione

Il POR-OGM 2024 stabilisce i criteri generali per le ispezioni e i riferimenti normativi delle non conformità riscontrate a seguito dei controlli, per ciascuna delle seguenti sei linee di attività previste dal PON-OGM 2024. Le presenti Procedure si riferiscono esclusivamente alle seguenti attività individuate dal POR-OGM 2024:

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal d.lgs. 14 novembre 2016, n. 227.

3.2 Individuazione dei siti

Le modalità di individuazione dei siti sono definite nel prosieguo esclusivamente per le attività previste dal POR-OGM 2024, nelle quali si prescrive l'adozione di una metodologia di estrazione casuale. La procedura di estrazione per l'individuazione dei siti di ispezione deve essere oggetto di apposita verbalizzazione.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione;

✓ OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE

Per individuare i siti di emissione dove effettuare i controlli, che nel caso specifico sono rappresentati dalle strutture del settore florovivaistico interessate dal commercio di fiori recisi, si fa riferimento a:

- elenco delle attività con codice ATECO coerente con l'attività di commercializzazione fiori recisi ed affini;
- eventuale segnalazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale nell'ambito delle attività di controllo delle attività di propria competenza.

Considerando che il PON-OGM 2024 non prevede percentuali minime di incidenza dell'attività, la vigilanza regionale 2024 consisterà in almeno n. 1 ispezione presso i siti dove i garofani sono utilizzati o detenuti preferibilmente per la vendita all'ingrosso (comprese le "Borse dei fiori" o "Mercati generali").

L'estrazione sarà effettuata con una procedura casuale tra gli operatori con codice ATECO compatibile presenti presso un mercato dei fiori regionale, fatto salvo il principio di rotazione.

✓ OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003

Al fine di individuare i siti dove effettuare i controlli, tra quelli in cui gli OGM indicati vengono utilizzati o detenuti, sarà utilizzato l'elenco degli operatori del settore mangimistico (OSM) disponibile sul sito https://www.vetinfo.it/j6_sinsa/public/osm/report_start.do o eventuali elenchi regionali aggiornati.

Premesso che il materiale vegetale importato consiste in genere di materie prime e/o intermedi di lavorazione e/o prodotti finiti, va considerato che la materia prima e gli intermedi di lavorazione hanno una probabilità più alta di contenere materiale ancora vitale e in grado di propagarsi, quindi potrebbero determinare un rischio più alto rispetto al prodotto finito.

Pertanto, l'attività di vigilanza si concentrerà sui siti di stoccaggio che movimentano materie prime o intermedi di lavorazione, inoltre, si prevede di dare priorità ai siti che appartengono alla grande distribuzione.

Considerando che il POR-OGM 2024 non prevede percentuali minime di incidenza dell'attività, la vigilanza regionale 2024 consisterà in almeno n. 1 ispezione presso un sito che utilizza o detiene prodotti OGM, dando preferenza agli OSM che dichiarano specifica attività in tal senso, fatto salvo il principio di rotazione.

L'estrazione sarà effettuata con una procedura casuale tra gli OSM che dichiarano di trattare materie prime OGM.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

La superficie regionale o provinciale coltivata a mais sottoposta a controlli sarà compresa tra lo 0.1% e lo 0,3% della media delle superfici regionali ISTAT coltivate a mais negli anni 2022-2023.

Per l'individuazione delle aziende campione è opportuno procedere alla costituzione di un elenco regionale delle aziende maidicole oppure alla individuazione delle superfici coltivate a mais a livello geografico (layer GIS vettoriale o raster) con riferimento alla campagna agraria in corso. In assenza di dati sulla campagna agraria in corso si potranno utilizzare dati relativi alle campagne agrarie pregresse, con successiva verifica della presenza di coltivazione di mais tramite accesso al Fascicolo Aziendale e al Piano Colturale della campagna in corso, avendo cura di estrarre almeno 5 aziende per ogni provincia, al fine di garantire la selezione di almeno 3 aziende per provincia che abbiano in atto coltivazione di mais, per garantire la esecuzione delle ispezioni anche in caso di variazione dei piani di coltivazione aziendali, fatto salvo il principio di rotazione sia per provincia che per operatore almeno triennale. L'ordine di priorità di campionamento tra le aziende sarà definito sulla base dei dati relativi alle coltivazioni di mais della campagna agraria in corso, dando prevalenza alle province ed aziende con maggiore superficie dichiarata a mais nel 2024 e, in subordine, per la presenza di appezzamenti in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais.

3.3 Visita ispettiva

L'attività di vigilanza e controllo si attua attraverso visite ispettive in loco senza comunicazione preventiva alle aziende, tuttavia, nel caso sia necessario, ad es. per inaccessibilità dei campi, potrà essere effettuata una comunicazione preventiva all'interessato tramite PEC e per le vie brevi, con un preavviso non superiore alle 24 (ventiquattro) ore, allo scopo di garantire la presenza del titolare del sito di ispezione o di un suo rappresentante delegato durante il sopralluogo.

Nella eventualità di comunicazione preventiva, vengono indicati l'ambito di attività e le finalità, i nominativi degli ispettori deputati al sopralluogo e quant'altro ritenuto necessario; essa costituisce l'avvio del procedimento a carico dell'azienda sottoposta a controllo e dovrà riportare i riferimenti all'atto di incarico agli ispettori.

In assenza di comunicazione preventiva, l'avvio del procedimento sarà effettuato con la redazione del verbale d'ispezione. All'atto dell'entrata in azienda gli ispettori devono mostrare l'atto di incarico ricevuto per la specifica ispezione.

La visita ispettiva prevede la redazione di un verbale d'ispezione e, se viene effettuato un campionamento, di un verbale di prelievo campione; le modalità di compilazione sono specificate nei protocolli delle diverse attività di vigilanza da espletare (vedere successivo par. 4.1). Di seguito per singola attività di vigilanza, si riepilogano le relative comunicazioni preventive e gli specifici verbali adattati a partire dai verbali allegati al D.M. 8 novembre 2017.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione:

- ✓ **OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE**
Modello verbale d'ispezione fiori recisi (ALL. 1);
- ✓ **OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003**
Modello verbale d'ispezione siti di stoccaggio (ALL. 2);
Modello verbale prelievo campione siti di stoccaggio (ALL. 3).

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227:

- Comunicazione ispezione mais (ALL. 4)
- Modello verbale d'ispezione coltivazione mais (ALL. 5);
- Modello verbale prelievo campione coltivazione mais (ALL. 6).

Comunicazione di invio campioni al laboratorio IZSLT(ALL.7).

I verbali di ispezione vanno compilati in duplice copia e devono essere controfirmati dal titolare o rappresentante dell'azienda: una copia deve essere consegnata al titolare del sito di ispezione, mentre un'altra rimane all'agli ispettore/i. Il verbale deve essere protocollato.

In caso di rifiuto dell'interessato o del suo rappresentante a sottoscrivere il verbale d'ispezione o al ritiro della copia, si annota tale circostanza sul verbale stesso e le copie vengono conservate presso la struttura dove ha sede l'ispettore incaricato.

I verbali delle ispezioni devono essere trasmessi al Responsabile dell'attività e alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia a Pesca, Foreste che provvederanno a redigere la relazione finale sull'attività prevista dal POR-OGM 2024.

4. CAMPIONAMENTO

4.1 Protocolli di campionamento

Il campionamento deve essere svolto nel rispetto dei Protocolli di campionamento, di seguito elencati. Per ogni campione, eventualmente prelevato, gli ispettori registrano i relativi dati nel verbale di prelievo del campione allegato al verbale d'ispezione di riferimento.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione

✓ OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE

Per l'attività di controllo su piante in vaso e fiori recisi non è attualmente previsto il prelievo di campioni ma solo verifiche documentali sull'etichettatura e sull'imballaggio, non essendo ancora disponibile la metodica di analisi.

✓ OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003

1. Protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia, messo a punto da ISPRA (ALL. 9 disponibile al sito https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2020.zip).

Esso stabilisce:

- Specie autorizzate;
- Sigla specie;
- Periodo di campionamento;
- Materiale da campionare;
- Dimensione del campione elementare;
- Campionamento all'interno o esterno del sito di stoccaggio;
- Cartellino di identificazione;
- Codice di identificazione del campione globale interno o esterno al sito di stoccaggio;
- Misure cautelative;
- Conservazione;
- Strumenti utili;

2. Protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia, messo a punto da ISPRA e dal Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) (ALL. 10 disponibile al sito

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2020.zip).

Esso stabilisce:

- Specie autorizzate;
- Sigla specie
- Periodo di campionamento;
- Materiale da campionare;
- Dimensione del campione globale;
- Campionamento all'interno del sito di stoccaggio;
- Cartellino di identificazione;
- Codice di identificazione del campione globale;
- Misure cautelative;
- Conservazione;
- Strumenti utili.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

Protocollo di campionamento delle piante di mais in campo per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON 810 (ALL. II disponibile al sito https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2020.zip), messo a punto dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione Sanità Pubblica Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

Esso stabilisce:

- Periodo di campionamento;
- Materiale da campionare;
- Dimensione del campione elementare;
- Campionamento;
- Cartellino di identificazione;
- Codice di identificazione del campione globale;
- Misure cautelative;
- Trasporto;
- Strumenti utili.

Per la vigilanza sul divieto di coltivazione del mais MON 810 il protocollo ipotizza una percentuale di piante GM elevata. Inoltre, stabilisce l'errore di stima che si vuole accettare, il tipo di test (unilaterale o bilaterale) e il livello di significatività. L'errore di stima comprende anche l'errore associato alla fase analitica, che per bassi livelli di concentrazione è di circa il 50% del valore misurato.

Per una percentuale pari al 50% GM in una popolazione di circa 100.000 piante, pari a circa 1 ha di terreno, sarà sufficiente campionare 11 piante. Questo numero permette di dire che il "valore vero" cade nell'intervallo compreso tra 0% e 100% (test bilaterale, con errore di stima del 50% e significatività del 100%). Come riportato nella seguente tabella:


Definizione della numerosità campionaria per un test BILATERALE				
Valore ipotetico atteso	50%			
Errore di stima	50%			
Probabilità che il valore vero cada nell'intervallo	1,00	→	Probabilità errore di campionamento	0
Popolazione N	100.000			
Ampiezza dell'intervallo entro cui cade il "valore vero"	Estremo inferiore	0,00%	Estremo superiore	100%
Numerosità campionaria n	11			

Per appezzamenti più piccoli, si consiglia di campionare ugualmente 11 piante. Per coltivazioni di grandi dimensioni, considerando che l'aumento della popolazione N (numero di piante) non influenza in modo significativo la numerosità campionaria, si suggerisce di procedere come di seguito riportato:


≤ 10 ha campionare n. 11 piante

10-20 campionare n. 22 piante

≥ 20 campionare n. 33 piante



Campionamento a X



Campionamento a W

La preparazione dei campioni dovrà essere effettuata con la seguente modalità:

- predisposizione dei campioni finali direttamente in azienda, attraverso il sezionamento in 6 parti di ogni singola foglia campionata e predisposizione delle 6 aliquote come sotto identificate.

4.2 Definizione dei campioni

Si definisce **campione elementare** la quantità di materiale prelevato dai singoli punti o aree di prelevamento. Il numero dei campioni elementari viene definito in base al tipo di materiale da campionare. Il quantitativo di materiale prelevato deve essere sufficiente a consentire la formazione del campione globale (ottenuto dal mescolamento dell'insieme dei campioni elementari) ed essere omogeneo per ogni campionamento.

Dal **campione globale, ove possibile** (ad es. nel caso di prelievo delle 11 foglie prelevate dal campo di mais), **verranno predisposte le 6 aliquote**, rappresentative del campione globale, **direttamente in azienda** (nel caso di es. tramite sezionamento in 6 parti di ogni foglia), **con formazione dei campioni finali necessari, da identificare con sigillo di garanzia univoco e destinate a:**

- Aliquota A. analisi di prima istanza da eseguirsi entro non oltre n. 15 (quindici) giorni dalla data di consegna del campione al laboratorio (par. 5.2);
- Aliquota B. campione finale per l'operatore agricolo riservato al responsabile dell'azienda agricola o suo rappresentante, nel caso ne faccia richiesta per l'effettuazione di ulteriore analisi presso laboratorio privato e accreditato di propria fiducia; tale analisi non sostituisce in nessun caso le analisi di revisione da richiedersi secondo le modalità indicate nel successivo par. 5.4; l'onere delle spese sostenute per l'analisi è, comunque, a carico dell'interessato;
- Aliquota C. analisi di revisione da effettuarsi su richiesta del responsabile dell'azienda agricola o suo rappresentante presso il laboratorio referente per le specifiche matrici e determinazioni analitiche (par. 5.4);
- Aliquota D. analisi varietale per far eseguire al laboratorio incaricato l'analisi varietale, se del caso, a seguito di riscontro positivo agli OGM dalle analisi di prima istanza (par. 5.3);
- Aliquota E. campione finale di riserva a disposizione di chi, per legittimo interesse, ne faccia richiesta;
- Aliquota F. campione finale di riserva a disposizione dell'Autorità giudiziaria per ogni eventuale contenzioso.

Invece, **nel caso il campione globale sia costituito da una quantità di materiale tale da rendersi difficoltosa la preparazione in azienda delle aliquote, sarà il laboratorio incaricato che, in caso di necessità di utilizzo del campione, previa macinazione ed omogeneizzazione, predisporre le 6 aliquote, rappresentative del campione globale, come sopra descritte, da identificare con sigillo di garanzia univoco.**

Tale attività viene svolta, se richiesto all'atto del campionamento, in presenza con rappresentanti delle aziende controllate.

I campioni saranno forniti al laboratorio anonimizzati, ossia comunicando esclusivamente i codici identificativi del verbale di ispezione, del verbale di prelievo del campione e del campione stesso.

Il laboratorio incaricato provvede a confermare l'avvenuta ricezione dei campioni consegnati previa firma del foglio di consegna o analoga ricevuta di accettazione del campione. (ALL. 7).

4.3 Formazione dei campioni finali

Il Laboratorio, in caso di ricezione di un **campione globale**, procederà a ricavare da esso, previa macinazione ed omogeneizzazione, le aliquote o campioni finali rappresentative del campione globale e identificate con sigillo di garanzia univoco. La formazione dei campioni finali avverrà alla presenza di almeno un ispettore, che sottoscriverà un apposito verbale.

La predisposizione di tali campioni finali deve essere svolta entro un termine utile per rispettare le tempistiche di esecuzione delle analisi.

Alla formazione dei campioni finali è invitato ad assistere l'interessato o un suo delegato, che sarà preventivamente informato a mezzo mail, qualora sul verbale d'ispezione manifesti una specifica espressione di volontà a presenziare alla lavorazione.

Nel caso di campioni finali predisposti in azienda, la macinazione riguarderà esclusivamente l'aliquota A e non è prevista la partecipazione dell'ispettore e dell'azienda che è già in possesso dell'aliquota ad essa riservata per l'analisi di controparte.

Tutte le aliquote verranno custodite dal laboratorio e messe a disposizione su richiesta degli interessati, tranne l'aliquota rilasciata all'operatore all'atto del campionamento, in caso di formazione in azienda dei campioni finali, e la cui corretta conservazione è a carico dell'operatore.

5. ATTIVITÀ ANALITICA

5.1 Metodologie analitiche

Il supporto tecnico-scientifico in materia di campionamento e analisi è assicurato dalla rete dei laboratori NILO come da “Nota esplicativa sulla conduzione delle attività analitiche” allegata al PON-OGM 2024. La nota, redatta dall'IZSLT - CROGM, coordinatore scientifico della rete NILO, si prefigge di fornire una prima guida sul flusso analitico da adottare per ciascuna linea di attività del PON-OGM 2024, che preveda l'esecuzione di analisi di laboratorio, come di seguito riportato sinteticamente.

Nello specifico per l'attuazione dell'attività in Regione Lazio, come da POR-OGM 2024 adottato, il laboratorio di riferimento è l'IZSLT con il suo laboratorio di Ricerca e Controllo degli OGM - CROGM. (par. 2.3)

Attualmente sono disponibili le metodiche per le attività di seguito elencate.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.

✓ OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003

- 1) Campioni prelevati con protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia. Le specie vegetali da ricercare non differiscono da quelle ricercate in alimenti e mangimi.
- 2) Campioni prelevati con protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e/o movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia. Le specie vegetali da ricercare non differiscono da quelle ricercate in alimenti e mangimi.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

Campioni prelevati secondo quanto previsto dalle presenti Procedure sulla base del protocollo di campionamento di piante di mais per la vigilanza sul divieto di coltivazione del mais MON810.

Al laboratorio viene richiesto di effettuare l'analisi di prima istanza sull'aliquota A del campione.

Il laboratorio in caso di positività dovrà conservare tutte le aliquote del campione interessato.

5.2 Analisi di prima istanza

Un'aliquota di campione finale viene sottoposta alle analisi di prima istanza per la determinazione analitica della presenza di eventuali OGM.

In caso di esito positivo delle analisi relative ad un controllo che riguarda l'osservanza di disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 15 della legge 689/81, il dirigente del laboratorio comunica l'esito delle analisi al responsabile della violazione e agli eventuali obbligati in solido a mezzo PEC e, se del caso, lettera raccomandata (atti giudiziari) con avviso di ricevimento, che equivale alla contestazione effettuata ai sensi dell'art. 14 della medesima legge.

In caso di esito positivo delle analisi relative ad un controllo che riguarda l'osservanza di disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione penale, l'ispettore deve informare senza ritardo l'Autorità Giudiziaria.

In caso di esito negativo delle analisi, l'ispettore predispone la comunicazione di chiusura del procedimento, che deve essere inviata tramite PEC all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento del certificato di analisi, da allegare alla medesima comunicazione.

6 PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DIRITTI DELL'INTERESSATO

Fermo restando quanto previsto dalla legge n. 689 del 24/11/198, a cui si rimanda per la corretta attuazione del procedimento sanzionatorio, nell'allegato 8 alle presenti procedure sono riepilogate le principali indicazioni relative al procedimento sanzionatorio.

In merito al procedimento sanzionatorio si precisa quanto segue:

1. per quanto riguarda la linea di attività IV, in applicazione dell'art. 35 bis comma 4 del decreto legislativo n. 224/2003 così come modificato dal decreto legislativo n. 227/2016, "il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni".
2. Per quanto riguarda le linee di attività I e II relativamente agli OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/18/CE (garofani geneticamente modificati nel colore del fiore) è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'autorità nazionale competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste rispettivamente dall'articolo 34, commi 4 e 7, e 35, comma 5, del decreto legislativo n. 224/2003.
3. Anche nel caso delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 224/2003 si applica il precetto del pagamento in forma ridotta di cui all'art. 14 della Legge n. 689/81 (un terzo del massimo o il doppio del minimo nella misura più favorevole al contravventore).
4. Il capitolo su cui devono confluire i proventi delle contestazioni amministrative e/o relative sanzioni applicate relative all'art. 35 bis del decreto legislativo n. 224/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 227/2016 è il 2474 CAPO XVII art. 18 del Quadro di classificazione delle entrate 2024 del MEF-RGS.
5. Il capitolo su cui devono affluire i proventi delle contestazioni amministrative e/o sanzioni amministrative relative all'art. 34, comma 4 e 7, e 35, comma 5, del decreto legislativo n. 224/2003 è il 2595 capo 32 art. 4 "Versamento di somme a favore del bilancio dello Stato" del Quadro di classificazione delle entrate 2024 del MEF-RGS.
6. Per quanto riguarda le analisi di revisione in particolare per la linea di attività IV, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) si è reso disponibile a svolgere il ruolo di laboratorio di seconda istanza; l'ammontare del deposito provvisorio da versare è pari a € 500,00 (euro cinquecento/00).

7. ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Gli interessati hanno la facoltà di intervenire in ogni fase del procedimento, ai sensi della normativa vigente, sia attraverso la visione diretta degli atti amministrativi di competenza sia presentando osservazioni e memorie scritte.

8.ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione relativa all'attività di vigilanza e controllo svolta, viene conservata in un apposito archivio custodito.

Copia

Modello verbale d'ispezione per l'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione - OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE POR-OGM 2024	
VERBALE D'ISPEZIONE N. I/_____/_____/2024 (Mod./Provincia/N. progressivo/Anno)	
In data _____	alle ore _____ e successive, il/i sottoscritto/i _____
in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale istituito presso il MASE come aggiornato con DM n. 101 del 14 marzo 2024, su incarico ricevuto da _____ con nota prot. _____ del _____/_____/2024, ha/hanno effettuato l'ispezione nel Comune di _____ Via _____ dove, in forza dell'autorizzazione rilasciata: - con decisione della Commissione europea _____ vengono utilizzati o sono detenuti/non sono presenti per essere messi a disposizione di terzi _____ nome dell'OGM _____ codice unico di identificazione _____	

ALLEGATO I Procedure operative POR OGM 2024 – Modello verbale d'ispezione fiori recisi

Nome Commerciale	Nome dell'evento	Identificatore unico	Decisione
FLORIGENE@Moonvista™	FLO-40685-2	FLO-40685-2	2019/1300/UE del 26 luglio 2019
	SHD-27531-4	SHD-27531-4	2016/2050/UE del 22 novembre 2016
	IFD-26407-2	IFD-26407-2	2015/694/UE del 24 aprile 2015
	IFD-25958-3	IFD-25958-3	2015/692/UE del 24 aprile 2015
FLORIGENE@Moonaqua™ 123.8.12	FLO-40689-6	FLO-40689-6	2009/244/CE del 16 marzo 2009 (autorizzazione rinnovata nel 2019 - C/NL/06/01_001)
FLORIGENE@Moonlite™ 123.2.38	FLO-40644-6	FLO-40644-6	2007/364/CE del 23 maggio 2007 (autorizzazione rinnovata nel 2017-C/NL/04/02_001)

I. Dati relativi al detentore/utilizzatore dell'OGM

Ragione sociale _____

C.F./P.IVA _____

Tel/Email _____

Pec _____

Presente all'ispezione: _____ Qualifica _____

nato a _____ il _____

residente in _____ Via/Piazza _____

2. Verifiche effettuate:

Presenza di fiori recisi OGM di cui alle autorizzazioni sopra riportate (indicare SI o NO)

Se presenti:

Etichettatura:

come da autorizzazione

differisce da autorizzazione

ALLEGATO I Procedure operative POR OGM 2024 – Modello verbale d'ispezione fiori recisi

Imballaggio:

come da autorizzazione

differisce da autorizzazione

Campionamento (verbale prelievo campione n.) _____

3. Eventuali contestazioni:

norma di riferimento _____

articolo della violazione accertata: _____

Autorità Competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il MASE.

Si allega la seguente documentazione

Fotografica/Cartacea/Informatica: _____

Osservazioni/Note _____

Copia

ALLEGATO I Procedure operative POR OGM 2024 – Modello verbale d'ispezione fiori recisi

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'oggetto del procedimento è lo svolgimento dell'attività di vigilanza definita nel Programma Operativo Regionale Annuale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati-**POR-OGM 2024**, approvato con DGR n. 502 del 4 luglio 2024 e redatto ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, come modificato dal d.lgs. 227/2016, del DM MASE 8/11/2017 concernente "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM" e della L.R. 6 novembre 2006, n. 15, "Disposizioni urgenti in materia di OGM", così come modificata dalla L.R. n. 14/2021, art. 68, che prevede all'art. 10 "Vigilanza e controllo".

Le attività di ispezione e di campionamento sono coordinate ed attuate dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – Area Servizio Fitosanitario Regionale. Le ispezioni saranno effettuate dagli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, nominati ed iscritti nel registro nazionale (DM MASE n. 101 del 14 marzo 2024), su designazione secondo quanto riportato nel POR-OGM 2024. Le analisi di controllo, degli eventuali campioni prelevati durante le ispezioni, verranno eseguite, da laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM).

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.**OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE**

L'attività di vigilanza e controllo, svolta presso il sito di ispezione, valuta il rispetto del/i provvedimento/i di autorizzazione; nello specifico all'immissione sul mercato di 6 linee di garofano GM nel colore del fiore, destinate al mercato dei fiori recisi (ad oggi unici autorizzati) e verifica che corrispondano con il provvedimento di autorizzazione, con la redazione del modello n. I - Verbale d'Ispezione fiori recisi:

- l'identificatore unico dell'OGM specificato;
- le condizioni per l'immissione sul mercato (prodotto immesso sul mercato solo a scopo ornamentale e non ne è consentita la coltivazione);
- il tipo di monitoraggio che il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mettere in atto; nel caso delle 6 linee di garofano GM il PON prevede un piano di monitoraggio ambientale post-commercializzazione, che comprende solo una sorveglianza generale, ossia:

- il rispetto delle condizioni di impiego e delle eventuali restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione, tenendo conto dei risultati dei piani di monitoraggio (non applicabile al momento per le 6 linee di gar. GM);

- la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio (sull'etichetta o nel documento di accompagnamento del prodotto devono figurare la dicitura "Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato" o "Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato" e la dicitura "Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione").

Attualmente non sono disponibili metodiche analitiche validate per l'attività di vigilanza II.

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'art. 35 del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, c. da 4 a 6, a seconda della non conformità. Autorità Competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Il procedimento è regolamentato dalla L. 689/1991.

In caso di accertamento della violazione, il trasgressore/obbligato in solido dalla data di notifica del presente verbale può (art. 15 L. 689/91):

- a) entro **30 gg**, presentare scritti difensivi, documenti o richiedere di essere ascoltato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in qualità di autorità competente all'irrogazione della sanzione (art. 18 Legge 689/81);
- b) alternativamente, effettuare il pagamento in misura ridotta (art. 16, L. 689/81) entro **60 gg** dalla contestazione della violazione mediante notificazione ai sensi di legge del presente verbale.

In caso di mancato pagamento entro i termini suddetti, il presente verbale di accertamento e contestazione completo di allegata documentazione sarà inviato, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, all'autorità competente all'irrogazione della sanzione.

Il presente verbale è redatto sulla base del modello C allegato al D.M. 8 novembre 2017.

In ottemperanza a quanto disposto dal GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., i dati personali ottenuti saranno trattati secondo quanto disposto dall'informativa fornita all'atto dell'ispezione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell'attività:

Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste, AREA Servizio Fitosanitario Regionale - Via Campo Romano, 65 - 00173 Roma tel. 06/51688290 - e-mail: _____

PEC agrifitosanitario@pec.regione.lazio.it

Il presente verbale, redatto in n. 2 copie e debitamente firmato dalle parti (una copia agli ispettori, una copia al titolare/delegato del sito ispezionato) è costituito da n. ... pagine e dai seguenti allegati:

- _____

ALLEGATO I Procedure operative POR OGM 2024 – Modello verbale d'ispezione fiori recisi

Gli incaricati dell'ispezione dichiarano di non ricadere nella casistica del conflitto di interessi così come previsto all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotta dalla L. 190/2012.

Fatto, letto e sottoscritto nel Comune di _____ alle ore _____ del _____

Ispettore _____
N. Registro - Nome e Cognome

Ispettore _____
N. Registro - Nome e Cognome

Persona presente _____

Copia

ALLEGATO 2 – Procedure operative POR OGM 2024 - Modello verbale d'ispezione siti di stoccaggio

Modello verbale d'ispezione per l'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione - OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003 POR-OGM 2024	
VERBALE D'ISPEZIONE CODICE 2/_____/_____/2024 (Mod./PR/N. progressivo/Anno)	
In data _____	alle ore _____ e successive, il/i sottoscritto/i _____
in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale tenuto dal MASE e aggiornato con DM n. 101 del 14 marzo 2024, su incarico ricevuto da _____ con nota prot. _____ del ____/____/2024, hanno effettuato l'ispezione nel Comune di _____	
Via _____	
dove, in forza dell'autorizzazione rilasciata:	
- con decreto del MATTM/MITE/MASE Prot. n. _____ del _____	
- con provvedimento autorità nazionale competente dello Stato _____	
- con decisione della Commissione europea _____	
vengono utilizzati o sono detenuti per essere messi a disposizione di terzi _____:	
nome dell'OGM _____, codice unico di identificazione _____;	
prodotti contenenti _____ geneticamente modificato, codice unico di identificazione _____;	

ALLEGATO 2 – Procedure operative POR OGM 2024 - Modello verbale d'ispezione siti di stoccaggio

4. Dati relativi al detentore/utilizzatore dell'OGM

Ragione sociale _____

C.F./P.IVA _____

Tel/Email _____

Pec _____

Presente all'ispezione: _____ Qualifica _____

nato a _____ il _____

residente in _____ Via/Piazza _____

5. Verifiche effettuate:

*Etichettatura:*come da autorizzazione differisce da autorizzazione *Imballaggio:*come da autorizzazione differisce da autorizzazione *Condizioni sito di stoccaggio*

Sono state verificate le condizioni dei seguenti siti (di stoccaggio, piazzali, ecc.)

Sito di stoccaggio	Denominazione
Coordinate GPS	
Area di campionamento	Indicare orientativamente le dimensioni
Osservazioni	Indicare se sono state effettuate eventuali operazioni di sfalcio o di pulizia con erbicidi. Indicare la presenza di popolazioni di selvatiche interfertili della stessa specie prelevata

ALLEGATO 2 – Procedure operative POR OGM 2024 - Modello verbale d'ispezione siti di stoccaggio

Specie oggetto di ispezione	Codice specie	N. individui campionati	Codice campione N. sigillo
Barbabietolada zucchero	BA		
Colza	COL		
Cotone	COT		
Mais	MA		
Soia	SO		

e sono state verificate le condizioni di pulizia del sito (presenza di semi sfusi e/o piante avventizie), la pulizia dell'attrezzatura e la modalità di gestione dei rifiuti, per verificare la corretta attuazione della sorveglianza generale, ed è stato rilevato quanto segue _____

A seguito del controllo è stato effettuato/non è stato effettuato il campionamento (in caso di campionamento, indicare il numero del verbale prelievo campione).

E' stata verificata/non è stata verificata l'applicazione di restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche indicate nel provvedimento di autorizzazione (se del caso indicare esito del controllo).

6. Eventuali contestazioni:

norma di riferimento _____

articolo della violazione accertata: _____

Autorità Competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il MASE.

Si allega la seguente documentazione

Fotografica/Cartacea/Informatica: _____

Osservazioni/Note _____

ALLEGATO 2 – Procedure operative POR OGM 2024 - Modello verbale d'ispezione siti di stoccaggio

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'oggetto del procedimento è lo svolgimento dell'attività di vigilanza definita nel Programma Operativo Regionale Annuale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati-**POR-OGM 2024**, approvato con DGR n 502 del 4 luglio 2024 e redatto ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, come modificato dal d.lgs. 227/2016, del DM MASE 8/11/2017 concernente "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM" e della L.R. 6 novembre 2006, n. 15, "Disposizioni urgenti in materia di OGM" e s.m.i., art. 10 "Vigilanza e controllo".

Le attività di ispezione e di campionamento sono attuate dalla Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi. Le ispezioni saranno effettuate dagli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, nominati ed iscritti nel registro nazionale (DM MASE n. 101 del 14 marzo 2024), su designazione secondo quanto riportato nel POR-OGM 2024. Le analisi di controllo, degli eventuali campioni prelevati durante le ispezioni, verranno eseguite, da laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM).

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione. - OGM autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003

L'attività di vigilanza e controllo, svolta presso il sito di stoccaggio, struttura (silos) e aree circostanti (uffici, parcheggi, e in generale tutto ciò che rientra nel perimetro dell'azienda), valuta il rispetto del/i provvedimento/i di autorizzazione e verifica, per le tipologie di GM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento suddetto (ad oggi 14 eventi di cotone, 39 eventi di mais e le relative combinazioni, 6 eventi di colza e le relative combinazioni, 25 eventi di soia e le relative combinazioni e 1 evento di barbabietola da zucchero), con la redazione del modello n. 2 - Verbale d'Ispezione siti di stoccaggio:

- le condizioni di pulizia del sito (presenza di semi sfusi e/o piante avventizie), la pulizia dell'attrezzatura e la modalità di gestione dei rifiuti, per verificare la corretta attuazione della sorveglianza generale;
- se del caso, l'applicazione di restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche indicate nel provvedimento di autorizzazione;
- etichettatura, imballaggio e identificatore unico, solo per verificare la correttezza delle informazioni e compilare il verbale di ispezione (eventuali non conformità vanno riportate al MASE, che provvederà a informare il MSAL).

Per l'eventuale campionamento, se nel corso dell'ispezione presso la struttura dovessero essere individuati semi dispersi sul terreno o piante avventizie delle tipologie di GM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento suddetto, si redige il modello Verbale Prelievo Campione Siti di stoccaggio, utilizzando:

- ✓ il protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia messo a punto da ISPRA;
- ✓ il protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia messo a punto da ISPRA e dal CREA.

Il presente verbale è redatto sulla base del modello C allegato al D.M. 8 novembre 2017

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell'attività:

Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi - AREA Geodiversità e Monumenti Naturali

Via Campo Romano, 65 - 00173 Roma tel. 06/51689031 - e-mail: _____

PEC direzioneambiente@pec.regione.lazio.it

Il sottoscritto dichiara di **VOLERE** **NON VOLERE** assistere alla formazione dei campioni finali che saranno preparati c/o l'IZSLT. In caso affermativo si provvederà a comunicare a mezzo PEC, con almeno 48 ore di anticipo, la data e l'ora di preparazione dei campioni finali.

Il sottoscritto si impegna a conservare ed esibire su richiesta la documentazione relativa alla tracciabilità del materiale visionato ed eventualmente campionato (es. fatture di acquisto, documenti di trasporto (ddt), provvedimento di autorizzazione, etichette...).

In ottemperanza a quanto disposto dal GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., i dati personali ottenuti saranno trattati secondo quanto disposto dall'informativa fornita all'atto dell'ispezione.

Il presente verbale, redatto in n. 2 copie e debitamente firmato dalle parti (una copia agli ispettori, una copia al titolare/delegato del sito di ispezione), è costituito da n. pagine e dai seguenti allegati:

- verbale prelievo campione n. /_____/_____/2024, redatto/i anch'esso/i in duplice copia e debitamente firmato/i (Modello n. 3);

- altro _____

ALLEGATO 2 – Procedure operative POR OGM 2024 - Modello verbale d'ispezione siti di stoccaggio

Gli incaricati dell'ispezione dichiarano di non ricadere nella casistica del conflitto di interessi così come previsto all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotta dalla L. 190/2012.

Fatto, letto e sottoscritto nel Comune di _____ alle ore _____ del _____

Ispettore
N. Registro - Nome e Cognome

Persona presente

Ispettore
N. Registro - Nome e Cognome

Copia

ALLEGATO 3 – Procedure operative POR OGM 2024 - Modello verbale prelievo campione siti di stoccaggio

Modello verbale prelievo campione per l'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione - OGM ai sensi del Regolamento (CE) n. 1829/2003 POR-OGM 2024	
VERBALE PRELIEVO CAMPIONE CODICE 3/_____/_____/2024 (Mod./PR/N. progressivo/Anno)	
In data _____ alle ore _____ e successive, il/i sottoscritto/i _____	
in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale pubblicato con DM n. 101 del 14 marzo 2024, nel corso dell'ispezione effettuata allo scopo di vigilare l'immissione sul mercato di OGM come tali esclusa la coltivazione (verbale d'ispezione di riferimento n. C-b/_____/_____/2024), ha/hanno proceduto al campionamento di: _____	
Codice di identificazione del campione globale: _____	
Tipologia del materiale campionato: _____	
Sito di campionamento (Comune/Foglio/Pila): _____	
Modalità di campionamento come da: -protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia, messo a punto dall'ISPRA – (ALL. 9 Procedure Operative POR-OGM 2024); -protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia, messo a punto da ISPRA e dal CREA – (ALL. 10 Procedure Operative POR-OGM 2024).	
Il presente verbale, redatto in n. 2 copie e debitamente firmato è costituito da n. 1 pagina ed è allegato al verbale d'ispezione di riferimento, con n. 1 campione globale, che verrà consegnato al laboratorio IZSLT, come descritto nel verbale d'ispezione.	
Note/Osservazioni: _____	
Le operazioni di campionamento, iniziate alle ore _____ non hanno arrecato danno alcuno a persone o cose.	

Fatto, letto e sottoscritto nel Comune di _____ alle ore _____ del _____

Ispettore
N. Registro - Nome e Cognome

Persona presente

Ispettore
N. Registro - Nome e Cognome

ALLEGATO 4– Procedure operative POR OGM 2024 – Comunicazione ispezione coltivazione mais

PROTOCOLLO ESTERNO IN USCITA

N. XXXXXX del XXXXXXXXXXX

Azienda
XXXXXXXXXXXXXX
VIA XXXXXXXXXXXXX, XX
XXXXXX
xxxxxxxxxxx@pec.it

(a mezzo PEC)

AI TECNICI INCARICATI
LAZ00X XXXX XXXX
LAZ00X XXXX XXXX

LORO SEDI

- I) **OGGETTO: POR-OGM 2024 - IV Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227. Comunicazione preventiva all'interessato tramite PEC.**

I tecnici incaricati con nota Prot. n. XXX del XXX, il giorno XXX alle ore XX e successive effettueranno una visita ispettiva in azienda per la verifica del rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 secondo quanto programmato con il POR-OGM-2024 approvato con DGR n. 502/2024.

L'attività di vigilanza, realizzata con le modalità previste dalle Procedure Operative adottate con XXXXXXXXXXXXXXXX n. XXX del XXX e consultabili sul sito XXXXX, prevede una verifica documentale preliminare volta ad accertare la rintracciabilità della semente e la congruità dei documenti esibiti dal titolare dell'azienda (fatture d'acquisto semente, cartellini semente, certificato della ditta sementiera di esenzione da OGM, planimetrie, ecc) rispetto alla superficie investita ed il successivo campionamento delle coltivazioni di mais in campo.

Si prega munirsi di fatture d'acquisto semente mais e/o cartellino ufficiale certificazione semente e copia della planimetria dove è effettuata la coltivazione del mais.

È possibile incaricare proprio rappresentante con delega scritta.

Per informazioni contattare i tecnici: XXXXXXXXXXXXXXXX.

Responsabile dell'attività _____ tel. _____ - mail _____

Il Dirigente

ALLEGATO 5– Procedure operative POR OGM 2024 – Modello verbale d'ispezione coltivazione mais

**Modello verbale d'ispezione
per l'accertamento di sospetta coltivazione di OGM vietata ai sensi del
Titolo III bis del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224
POR-OGM 2024**

**VERBALE D'ISPEZIONE n. 5/_____/_____/2024
(Mod./PR/N. progressivo/Anno)**

In data _____ alle ore _____ e successive, il/i sottoscritto/i

in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale pubblicato con DM n. 101 del 14 marzo 2024, di cui all'art. 2, c. 1, del DM MATTM 8 novembre 2017, che istituisce presso il MASE, il registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 224 del 2003 recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM", su incarico ricevuto da _____ con nota prot. _____ del ____/____/2024, ha/hanno

effettuato l'ispezione per l'accertamento di eventuale coltivazione di MAIS MON 810 geneticamente modificato, in forza:

✓ del divieto di coltivazione introdotto con l'adeguamento dell'ambito geografico, di cui all'art. 26-ter del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224, stabilito:

- dall'autorizzazione rilasciata con decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione Europea che modifica l'ambito geografico della autorizzazione alla coltivazione del mais MON 810.

7. Dati relativi all'azienda ispezionata

Ragione sociale _____

C.F./P.IVA _____

Tel/Email _____ Pec _____

Presente all'ispezione: _____ (munito di regolare delega da allegare)

Qualifica _____ Documento d'identità _____

ALLEGATO 5– Procedure operative POR OGM 2024 – Modello verbale d'ispezione coltivazione mais

nato a _____ il _____

residente in _____ Via/Piazza _____

8. Coltivazione di: MAIS
in atto Fase di: semina fioritura raccolta

9. Ubicazione della coltivazione: NON coerente con il fascicolo aziendale aggiornato al _____
Estremi catastali: Comune _____ Foglio _____ Particella _____

Eventuale rilevamento con GPS _____

10. Estensione della coltivazione (ha) _____

11. Campionamento (verbale prelievo campione n.) _____
Campionamento di: seme di parti di pianta Altri campionamenti _____

12. Eventuali contestazioni:
norma di riferimento _____
articolo della violazione accertata: _____

Si allega la seguente documentazione:
Fotografica/Cartacea/Informatica: _____

Osservazioni/Note _____

ALLEGATO 5– Procedure operative POR OGM 2024 – Modello verbale d'ispezione coltivazione mais

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI VIGILANZA

L'oggetto del procedimento è lo svolgimento dell'attività di vigilanza definita nel Programma Operativo Regionale Annuale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati-POR-OGM 2024, approvato con DGR n. 502 del 4 luglio 2024 e redatto ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, come modificato dal d.lgs. 227/2016, del DM MASE 8/11/2017 concernente "Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM" e della L.R. 6 novembre 2006, n. 15, "Disposizioni urgenti in materia di OGM", così come modificata dalla L.R. n. 14/2021, art. 68, che prevede all'art. 10 "Vigilanza e controllo".

Le attività di ispezione e di campionamento sono attuate dall'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL). Le ispezioni saranno effettuate dagli ispettori per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente degli OGM, nominati ed iscritti nel registro nazionale (DM MASE n. 101 del 14 marzo 2024), su designazione secondo quanto riportato nel POR-OGM 2024. Le analisi di controllo, degli eventuali campioni prelevati durante le ispezioni, verranno eseguite, da laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM).

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 227.

Sulla base delle misure transitorie previste dalla direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati dell'UE di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, 19 SM, tra cui l'Italia, hanno richiesto e ottenuto l'esclusione del loro territorio dall'ambito geografico di coltivazione di 6 varietà di mais geneticamente modificato (MON 810, 1507, 59122, Bt11, GA21 e 1507x59122). Il 5 marzo del 2016 è stata pubblicata sulla GU dell'UE la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione europea, che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del mais MON 810, unica pianta superiore GM autorizzata alla coltivazione nell'UE; per tale motivo in Italia è applicato il divieto di coltivazione di tale mais GM.

L'attività di vigilanza e controllo, svolta tramite ispezioni effettuate nei campi coltivati a mais, con esclusione di quelli coltivati con mais biologico, prevede:

- ✓ il campionamento di materiale vegetale, da eseguirsi come indicato dal protocollo di campionamento delle piante di mais per la vigilanza sul divieto di coltivazione in Italia del mais MON810, messo a punto dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione Sanità Pubblica Veterinaria dell'ISS e dalle procedure del POR-OGM;
- ✓ la redazione del modello Verbale di Ispezione, comprensivo del "Verbale Prelievo Campione Coltivazione Mais".

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di violazione dei divieti di coltivazione sono quelle previste dall'art. 35 bis del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal d.lgs. 14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Il procedimento è regolamentato dalla L. 689/1991. Nel caso in cui le analisi di prima istanza non rilevino la presenza di OGM e l'accertamento documentale risulti conforme, entro 30 gg dalla data di ricevimento del certificato di analisi, si comunica all'interessato il risultato e la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui le analisi di prima istanza rilevino la presenza di OGM, entro 15 gg, si notifica all'interessato e agli eventuali contro-interessati, tramite PEC, il certificato di analisi rilasciato dal laboratorio.

Il trasgressore/obbligato in solido, dalla data di ricevimento del Verbale di accertamento e contestazione, può (art. 15 L. 689/91):

- a) entro **15 gg**, richiedere istanza di revisione di analisi da inviare a mezzo PEC all'AC; il costo delle analisi di revisione è a carico dell'interessato che ha facoltà di far partecipare un proprio consulente tecnico allo svolgimento delle analisi;
- b) entro **30 gg**, presentare scritti difensivi, documenti o richiedere di essere ascoltato dall'autorità competente all'irrogazione della sanzione (art. 18 Legge 689/81);
- c) alternativamente, effettuare il pagamento in misura ridotta (art. 16, L. 689/81) entro **60 gg** dalla contestazione della violazione o, se richiesta, dalla comunicazione degli esiti positivi dell'analisi di revisione.

In caso di mancato pagamento entro i termini suddetti, il Verbale di accertamento e contestazione completo di allegata documentazione sarà inviato, ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, all'autorità competente all'irrogazione della sanzione.

Il presente verbale è stato redatto-sulla base del modello E del D.M. 8-novembre 2017.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile dell'attività:

ARSIAL Via R. Lanciani 38 - 00162 Roma tel. 06/86273466 - e-mail: ogm@arsial.it

PEC arsial@pec.arsialpec.it

Il sottoscritto dichiara di **VOLERE** **NON VOLERE** assistere alla formazione dei campioni finali che saranno preparati c/o l'IZSLT. In caso affermativo si provvederà a comunicare a mezzo PEC, con almeno 48 ore di anticipo, la data e l'ora di preparazione dei campioni finali.

Il sottoscritto si impegna a conservare ed esibire su richiesta la documentazione relativa alla tracciabilità del materiale visionato ed eventualmente campionato (es. fatture di acquisto, documenti di trasporto (ddt), provvedimento di autorizzazione, etichette...).

ALLEGATO 5– Procedure operative POR OGM 2024 – Modello verbale d’ispezione coltivazione mais

Il presente verbale, redatto in n. 2 copie e debitamente firmato dalle parti (una copia agli ispettori, una copia al titolare/delegato del sito di ispezione), è costituito da n. pagine e dai seguenti allegati:
- planimetria relativa al terreno oggetto di campionamento debitamente firmata dagli ispettori e dal titolare/delegato;
- verbale prelievo campione n. /_____/_____/2024, redatto/i anch'esso/i in duplice copia e debitamente firmato/i
- altro_____

Gli incaricati dell’ispezione dichiarano di non ricadere nella casistica del conflitto di interessi così come previsto all’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotta dalla L. 190/2012.

Fatto, letto e sottoscritto nel Comune di _____ alle ore _____ del _____

Ispettore
N. Registro - Nome e Cognome

Persona presente

Ispettore
N. Registro - Nome e Cognome

Copia

ALLEGATO 6 – Procedure operative POR OGM 2024 – Mod. verbale prelievo campione coltivazione mais

**Modello Verbale Prelievo Campione
per l'accertamento di sospetta coltivazione di OGM vietata ai sensi del Titolo III bis del
d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224
POR-OGM 2024**

**VERBALE PRELIEVO CAMPIONE n. 6/_____/_____/2024
(Mod./PR/N. progressivo/Anno)**

In data _____ alle ore _____ e successive, il/i sottoscritto/i

in qualità di ispettore/i iscritto/i nel registro nazionale pubblicato con DM n. 101 del 14 marzo 2024, di cui all'articolo 2, comma I, del DM MATTM 8 novembre 2017, che istituisce presso il MASE, il registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32, c. 2, del d.lgs. n. 224 del 2003 recante "Piano generale dell'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM", nel corso dell'ispezione effettuata allo scopo di accertare l'eventuale coltivazione di MAIS MON 810 geneticamente modificato (verbale d'ispezione di riferimento n. E/_____/_____/2024), ha/hanno proceduto al campionamento di: MAIS.

Codice di identificazione del campione globale: _____

Tipologia del materiale campionato: FOGLIE in numero pari ad almeno I I _____

Sito di campionamento (Comune/Foglio/P.IIa): _____

Codice di identificazione del campione globale: _____

Il presente verbale, redatto in n. 2 copie e debitamente firmato è costituito da n. I pagina ed è allegato al verbale d'ispezione di riferimento, con n. I campione globale, che verrà consegnato al laboratorio IZSLT, come descritto nel verbale d'ispezione.

Note/Osservazioni: _____

Le operazioni di campionamento presso i siti sopra indicati, iniziate alle ore _____ non hanno arrecato danno alcuno a persone o cose.

Fatto, letto e sottoscritto nel Comune di _____ alle ore _____ del _____

Ispettore
N. Registro - Nome e Cognome

Persona presente

Ispettore
N. Registro - Nome e Cognome

ALLEGATO 7 – Procedure operative POR OGM 2024 – Comunicazione di invio campioni al laboratorio IZSLT

Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio
e Toscana “M. Aleandri” (IZSLT)
Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma
protocollogenerale@pec.izslt.it

Unità Operativa semplice Direzionale (UOSD)
- Ricerca e Controllo degli Organismi
geneticamente modificati
Alla c.a del dott. Ugo Marchesi
biotecnologie@pec.izslt.it

ARSIAL
arsial@pec.arsialpec.it

OGGETTO: accordo di collaborazione ARSIAL-IZSLT per attività di vigilanza in materia di OGM redatto ai sensi del c. 2 dell'art. 10 della l.r. 15/2006 “Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati” – REP. ARSIAL n. 51/2022 - **CONSEGNA CAMPIONI**

Con la presente in data _____ si consegnano all'IZSLT i campioni prelevati nell'ambito dell'attività di controllo e vigilanza _____ (indicare II o IV) in attuazione del POR-OGM 2024, approvato con D.G.R. n. 502/2024.

I campioni sono così identificati:

Rif. Verbale D'Ispezione	Rif. Verbale Prelievo Campione	Identificativo campione

Il funzionario incaricato alla consegna.

Il Dirigente

Il Direttore

ALLEGATO 8 – Procedure operative POR OGM 2023 – Procedimento sanzionatorio e diritti dell'interessato

PREMESSA

L'illecito amministrativo è rappresentato dalla violazione di una norma giuridica prevista dall'ordinamento a tutela degli interessi pubblici che comporta l'applicazione, da parte dell'Autorità amministrativa competente, di una sanzione amministrativa. Tale sanzione ha principalmente natura pecuniaria.

Nel caso in questione l'illecito amministrativo si differenzia dall'illecito penale (reato), in quanto quest'ultimo è caratterizzato dall'esistenza dell'elemento soggettivo (dolo). L'elemento soggettivo è inteso come atteggiamento psichico dell'agente, che può assumere le forme del dolo, della colpa o della preterintenzione. Si definisce dolo, la rappresentazione e volontà di realizzare il fatto costituente reato.

IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO E LA LEGGE N. 689/81

La Legge n. 689/81 ha depenalizzato la disciplina sanzionatoria di alcuni comportamenti illeciti dall'ambito del diritto penale e ha delineato i principi generali dell'illecito amministrativo.

Il procedimento sanzionatorio amministrativo prende avvio con gli atti dell'accertamento, ossia con tutte quelle attività finalizzate alla verifica della sussistenza dell'illecito amministrativo.

Oltre agli Ufficiali e agli Agenti di polizia giudiziaria sono competenti ad accertare le violazioni amministrative gli organi addetti al controllo ai quali la legge affida la competenza di vigilare sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa.

Accanto alle competenze sanzionatorie attribuite all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale e altri Organi che in specifici settori rivestono la qualifica di polizia giudiziaria figurano i soggetti individuati specificatamente dalle stesse norme che prevedono sanzioni amministrative come gli Ispettori iscritti nel Registro Nazionale ai sensi del Decreto 8 novembre 2017. Allo stesso modo degli altri questi ultimi possono svolgere attività di accertamento e di contestazione delle violazioni, nelle materie di loro competenza.

Al fine di accertare la sussistenza della violazione, una volta avuto conoscenza di un comportamento potenzialmente illecito, gli agenti accertatori possono assumere informazioni, interrogare testimoni, richiedere chiarimenti alle persone informate sui fatti, acquisire documenti, effettuare ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. Gli Ispettori iscritti nel Registro Nazionale ai sensi del Decreto 8 novembre 2017 possono procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, che generalmente corredano il rapporto inviato all'organo competente all'irrogazione della sanzione, così come procedere al sequestro cautelare delle cose che potranno essere oggetto di confisca amministrativa.

Una volta accertata la violazione l'organo accertatore provvede alla redazione dell'atto di contestazione della violazione. Ciò avviene mediante la redazione di un verbale di accertamento con il quale l'organo accertatore individua gli elementi di fatto e di diritto al fine della contestazione dello specifico illecito, richiamando a tal proposito le norme che si ritengono violate.

La contestazione della violazione può essere effettuata immediatamente, ossia nel momento stesso in cui l'agente ne riscontri la commissione, oppure gli estremi della violazione possono essere notificati ai soggetti interessati, nei termini di 90 giorni.

Per quanto concerne il procedimento sanzionatorio di cui alla L. 689/81 non è previsto alcun obbligo di contestazione immediata e, qualora non sia stata seguita tale modalità, nel verbale di accertamento notificato in seguito all'interessato non dovrà essere indicata alcuna motivazione a sostegno della mancata contestazione immediata.

ALLEGATO 8 – Procedure operative POR OGM 2023 – Procedimento sanzionatorio e diritti dell'interessato

Il verbale di contestazione deve contenere le seguenti indicazioni minime, affinché sia consentito ai destinatari dell'atto di poter esercitare compiutamente il diritto di difesa:

- la data ed il luogo di verbalizzazione;
- il nome, la qualifica o le funzioni del verbalizzante;
- la data ed il luogo dell'avvenuta violazione o del suo accertamento allorché non sia istantanea;
- le generalità e la residenza del trasgressore e, se indicato, dell'obbligato in solido;
- il fatto commesso che costituisce violazione e le norme violate;
- le eventuali dichiarazioni degli interessati;
- la sottoscrizione dell'agente accertatore, a dimostrazione della provenienza dell'atto.

La contestazione è indipendentemente da tutti gli eventuali atti di accertamento svolti e si estrinseca in un atto scritto notificato agli interessati.

Nel verbale di contestazione viene anche indicata, qualora ammessa, la facoltà per il trasgressore di avvalersi del pagamento in misura ridotta, unitamente al relativo importo e all'indicazione del relativo capitolo di bilancio dello Stato sul quale effettuare il pagamento e gli estremi da indicare al fine del suo riconoscimento. L'assenza di tali indicazioni non comporta, però, la nullità del verbale.

Nel verbale sono indicati anche altri riferimenti come ad esempio:

- l'ufficio destinatario del pagamento,
- il termine per effettuare il versamento che inizia a decorrere dal momento in cui il trasgressore ha conoscenza dell'ufficio in questione.
- l'autorità amministrativa competente a ricevere gli eventuali scritti difensivi ed i relativi termini.

Nel caso di contestazione immediata della violazione sul verbale deve risultare l'avvenuta consegna della copia dello stesso all'interessato mediante notifica nelle mani del trasgressore e degli obbligati in solido. Solo la consegna costituisce, infatti, il mezzo utile a porre il trasgressore nella condizione di conoscere esattamente il fatto contestatogli ed eventualmente opporsi.

Il rifiuto a ricevere la copia del verbale, di cui deve essere dato atto nel verbale stesso, vale, comunque, come notifica dell'atto perfezionata.

Il verbale costituisce atto dotato di pubblica fede per quanto il funzionario attesta essere avvenuto in sua presenza o essergli stato dichiarato, secondo quanto previsto agli artt. 2699 e 2700 Codice civile;

Qualora la violazione non sia stata contestata immediatamente al trasgressore o all'eventuale soggetto obbligato in solido al pagamento della somma dovuta gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati, se residenti in Italia entro il termine di novanta giorni, se residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni.

Qualora la notificazione all'interessato non sia stata effettuata in tali termini, l'obbligazione di pagare la somma dovuta si estingue. Tali termini decorrono dall'accertamento della violazione, che deve intendersi come l'avvenuta conoscenza, diretta o riferita, da parte dell'autorità, del fatto illecito in tutte le sue connotazioni.

Questo aspetto è di rilevante importanza in quanto spesso il momento dell'accertamento dell'infrazione non coincide con quello dell'avvenuta commissione del fatto illecito, da cui inizierà a decorrere la prescrizione, ma non decorreranno i termini per la notificazione.

La notificazione può essere effettuata direttamente dal funzionario che ha accertato la violazione oppure a mezzo del servizio postale oppure a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), qualora il destinatario (trasgressore o obbligato in solido) disponga di domicilio digitale.

ALLEGATO 8 – Procedure operative POR OGM 2023 – Procedimento sanzionatorio e diritti dell'interessato

Chiaramente, i soggetti ai quali la violazione è stata contestata immediatamente non riceveranno alcuna ulteriore notificazione del verbale che è già stato consegnato nelle loro mani.

IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLA SANZIONE

Una volta ricevuto il verbale di contestazione, l'interessato (il trasgressore o l'obbligato in solido) può beneficiare dell'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione, nel caso in cui non sia espressamente escluso dalla norma sanzionatoria.

Il pagamento in misura ridotta non muta la natura dell'illecito amministrativo, ma ne impedisce e previene l'ulteriore corso del procedimento di irrogazione della sanzione.

L'interessato è, così, ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa oppure, se più favorevole e qualora sia stabilito un minimo, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese di notifica.

IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

Contestualmente all'accertamento di una violazione amministrativa, gli organi accertatori procedono al sequestro delle cose che potranno formare oggetto di confisca.

Il sequestro amministrativo di cui alla L. 689/81 è, dunque, un sequestro finalizzato al "blocco" di quelle cose che potranno poi essere oggetto della specifica sanzione amministrativa accessoria ovvero la confisca, che costituisce l'espropriazione del bene che diventa di proprietà dell'ente pubblico che l'ha disposta.

Il sequestro amministrativo deve essere formalizzato con la redazione di uno specifico verbale nel quale si dà atto del soggetto nei confronti del quale viene operato, dei beni sottoposti a sequestro, delle generalità del custode, del luogo di custodia e della violazione amministrativa relativamente alla quale si procede. Tale verbale deve essere notificato all'interessato e l'ispettore che ha proceduto al sequestro deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente, inviandole copia del relativo verbale.

Gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione al sequestro, con atto esente da bollo, all'autorità competente al ricevimento del rapporto ed all'irrogazione della sanzione amministrativa. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Non è richiesta la notificazione del relativo atto di rigetto entro tale termine. Se l'opposizione non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Quando l'opposizione al sequestro è rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro. Ciò non vale per le fattispecie di confisca obbligatoria.

Diversa dall'opposizione al sequestro è l'istanza di restituzione di cose sequestrate. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione delle cose sequestrate a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

IL RAPPORTO DI MANCATO PAGAMENTO

Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non abbiano provveduto nei 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale al pagamento in misura ridotta della

ALLEGATO 8 – Procedure operative POR OGM 2023 – Procedimento sanzionatorio e diritti dell'interessato

sanzione, l'ispettore che ha accertato la violazione deve presentare rapporto all'autorità amministrativa competente, mediante la trasmissione del verbale di contestazione, unitamente alla prova dell'avvenuta notificazione.

Tale rapporto deve essere trasmesso all'ufficio periferico cui sono demandati i compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione.

IL DIRITTO DI DIFESA

I soggetti destinatari di un verbale di accertamento di violazione amministrativa, nei trenta giorni dall'avvenuta contestazione o dalla notificazione, possono far pervenire all'autorità competente a ricevere rapporto scritti difensivi in cui vengano esplicitati i motivi di doglianza.

Tali scritti difensivi sono esenti da bollo e da particolari formalità, non è richiesta per la loro presentazione che l'interessato si avvalga di un difensore. Analogamente gli interessati possono presentare documenti a sostegno delle proprie tesi. Qualora la violazione sia stata contestata al trasgressore ed all'obbligato in solido, ognuno potrà svolgere le proprie difese che potranno riguardare le loro specifiche posizioni.

LA RICHIESTA DI AUDIZIONE

L'interessato nello scritto difensivo può anche richiedere di essere sentito in una audizione.

Nel corso dell'audizione l'interessato potrà ribadire o, meglio, precisare i propri motivi di contestazione o fornire nuovi elementi al fine della richiesta di archiviazione del verbale o della determinazione della sanzione. Non è prevista l'audizione di terzi soggetti, ma potranno essere sentiti unicamente i soggetti destinatari dei verbali o loro delegati. Anche per l'espletamento dell'audizione, le cui risultanze verranno trasfuse in un apposito verbale sottoscritto dall'interessato e dal funzionario, non è necessaria la presenza di un difensore.

COMUNICAZIONE ESITO ANALITICO

Ai sensi dell'art. 15 della legge 689/81, il dirigente del laboratorio comunica l'esito delle analisi al responsabile della violazione e agli eventuali obbligati in solido a mezzo PEC e, se del caso, lettera raccomandata (atti giudiziari) con avviso di ricevimento, che equivale alla contestazione effettuata ai sensi dell'art. 14 della medesima legge.

PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Il procedimento sanzionatorio avviato con la comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo, prosegue in modo differente in funzione delle scelte adottate dai destinatari della contestazione di illecito amministrativo.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di esito analitico, infatti può:

- non avvalersi delle facoltà previste dalla legge 689/81;
- inviare scritti difensivi e/o chiedere di essere ascoltato dall'Autorità amministrativa competente a decidere sulla violazione amministrativa;
- avvalersi del pagamento in misura ridotta;
- richiedere la revisione dell'analisi.

L'INTERESSATO NON SI AVVALE DI ALCUNA FACOLTÀ PREVISTA DALLA LEGGE 689/81

ALLEGATO 8 – Procedure operative POR OGM 2023 – Procedimento sanzionatorio e diritti dell'interessato

Decorsi i termini per il pagamento in misura ridotta, e qualora i destinatari della comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo non abbiano provveduto a chiedere la revisione di analisi, si provvede ad inviare il rapporto all'Autorità amministrativa ai sensi dell'art. 17 della legge 689/81, unitamente agli atti relativi (comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo con la prova delle avvenute notifiche, verbale di prelevamento e rapporto di prova). L'ordinanza-ingiunzione costituisce un titolo esecutivo a tutti gli effetti: nel caso di scadenza del termine di legge senza che sia avvenuto il pagamento della sanzione irrogata, l'autorità competente ha il potere/dovere di procedere subito con l'esecuzione coattiva. Una eventuale sospensione dell'esecutività del titolo può provenire da un ordine dell'autorità giudiziaria in sede di opposizione.

L'INTERESSATO PRESENTA SCRITTI DIFENSIVI E/O CHIEDE DI ESSERE ASCOLTATO DALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA COMPETENTE

Qualora l'interessato invii scritti difensivi o abbia fatto richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 della legge 689/81, l'Autorità amministrativa competente può chiedere le controdeduzioni all'Ufficio ispettivo e/o al Laboratorio in merito ai fatti esposti e alle osservazioni formulate nelle memorie difensive e/o nel corso delle audizioni. Quanto rappresentato dalla parte può riguardare aspetti inerenti sia alla fase del prelevamento che a quella analitica.

L'INTERESSATO SI AVVALE DELLA FACOLTÀ DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA PREVISTA DALLA LEGGE 689/81

I destinatari della comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo possono, entro 60 giorni o 5 giorni dalla notifica, avvalersi del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81 (pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento) estinguendo il procedimento.

RICHIESTA DELLA REVISIONE DI ANALISI

I destinatari della comunicazione di esito analitico irregolare e contestazione di illecito amministrativo possono chiedere la revisione dell'analisi, con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, presentando istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare e portando a conoscenza il laboratorio che detiene le aliquote del campione, nel termine di 15 giorni dalla notifica della comunicazione dell'esito dell'analisi; all'istanza in bollo deve essere allegato l'atto di contestazione con l'avviso di ricevimento riportante la data di avvenuta notifica o la ricevuta di consegna tramite PEC. Alla stessa istanza, inoltre, deve essere allegata la ricevuta del versamento del deposito provvisorio (Mod. 123T o ricevuta del bonifico con codice CRO o TRN).

Il Laboratorio, verificato che l'istanza sia stata presentata nei termini previsti di 15 giorni dalla data di notifica, provvede all'invio dell'aliquota di campione da sottoporre a revisione al Laboratorio revisore unitamente alla seguente documentazione:

- copia della comunicazione di esito analitico e con avviso di ricevimento/ricevuta di consegna tramite PEC
- copia del rapporto di prova delle analisi di prima istanza
- copia del verbale di prelievo

ALLEGATO 8 – Procedure operative POR OGM 2023 – Procedimento sanzionatorio e diritti dell'interessato

- copie dell'istanza di revisione in bollo presentata dall'interessato e dell'eventuale busta con la quale è stata trasmessa
- quietanza del versamento mod. I23T o ricevuta del bonifico.

La lettera di trasmissione deve indicare se è stato effettuato il sequestro del prodotto ed è inviata per conoscenza all'Ufficio che ha effettuato il prelevamento.

Il Laboratorio revisore, ricevuta la richiesta e preso atto delle prove da eseguire, provvederà a stabilire la sede, la data e l'ora delle operazioni di revisione di analisi, dandone comunicazione all'interessato, ai sensi del terzo comma dell'art. 15 della legge 689/81, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni.

Il Laboratorio revisore comunica i risultati della revisione dell'analisi agli interessati a mezzo PEC e, se del caso, lettera raccomandata (atti giudiziari) con avviso di ricevimento. A seguito di tale comunicazione:

- qualora non fosse confermata l'analisi di prima istanza, il procedimento si estingue.
- qualora fosse confermata l'analisi di prima istanza, tale comunicazione equivale alla contestazione di cui all'articolo 14 della legge 689/81. Dalla data di notifica di tale comunicazione si rinnovano le fasi procedurali descritte nei precedenti punti e le relative facoltà dell'interessato.

